



DELIBERA N. 413

6 settembre 2022

Fasc. Anac n. 2026/2022

Oggetto Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. e sull'attività ispettiva di iniziativa curata dagli Uffici dell'A.N.AC. per l'anno 2022

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto, l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante Codice dei contratti pubblici;

Visto, il d.p.r. 207/2010 e successive modificazioni recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nella parte in vigore nel periodo transitorio concernente il sistema di qualificazione delle imprese e SOA;

Vista, la legge n. 190/2012 e successive modificazioni recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto, il d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto, il d.lgs. n. 39/2013 e successive modificazioni recante Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

Visti gli articoli 213 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., 71 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012 e s.m.i., 45 del d.lgs. n. 33/2013 e 16 del d.lgs. n. 39/2013 concernenti, in particolare, i poteri di vigilanza e d'indagine dell'A.N.AC.;

Vista, la Delibera A.N.AC. n. 453 del 14 giugno 2021 sull'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici dell'A.N.AC e le linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale pubblicate in data 5 novembre 2021 concernenti l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso l'A.N.AC.;

VISTI, i regolamenti dell'A.N.AC. - 1) Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, 2) Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, 3) Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, 4)

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, 5) Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), 6) Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari, concernenti le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati all'A.N.AC.;

Visti, i protocolli di intesa nell'ambito dell'attività di vigilanza finalizzati a disciplinare una collaborazione inter-istituzionale dell'A.N.AC. in attuazione della propria mission istituzionale di potenziamento dei servizi agli stakeholder;

Visto, il protocollo di intesa con la Guardia di finanza del 11 ottobre 2021;

Visto, il protocollo di intesa con la Ragioneria Generale dello Stato del 11 febbraio 2022;

Ritenuta l'opportunità, anche al fine di stabilire le priorità in relazione alle risorse disponibili, di individuare principi e criteri che devono informare l'attività di vigilanza ed ispettiva anche di iniziativa, intendendo per attività ispettiva l'accertamento in loco curato dal personale degli Uffici dell'A.N.AC. o delegato alla Guardia di finanza e/o alla Ragioneria Generale dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di dare pubblicità alle scelte operate;

Tenuto conto dei procedimenti di vigilanza ed ispettivi in corso al momento dell'adozione della presente deliberazione;

Vista la decisione del Consiglio dell'A.N.AC. resa nell'adunanza del 25 maggio 2022 di approvazione in stralcio delle attività ispettive delegate alla GdF e RGS;

Vista la relazione dell'Ufficio Attività Ispettive Speciali prot. n. 68810 del 30 agosto 2022 e le osservazioni formulate dal Segretario Generale;

nell'adunanza del 6 settembre 2022

Delibera

L'approvazione della Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. per l'anno 2022 e il Piano ispettivo contenente l'attività ispettiva di iniziativa degli Uffici dell'A.N.AC. e/o delegata dall'A.N.AC. ad Enti esterni per l'anno 2022 come da documenti allegati alla presente delibera.

La direttiva annuale e il piano ispettivo 2022 sono stati redatti secondo i criteri di seguito indicati a cui si conforma l'attività di vigilanza dell'A.N.AC.:

1. l'attività di vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza, sull'effettiva applicazione delle misure adottate nei PTPCT - ovvero che verranno adottate nella sottosezione D) del PIAO - che si sostanzia nella facoltà dell'A.N.AC. di chiedere notizie, informazioni, atti e documenti ai soggetti vigilati e di ordinare



l'adozione di atti o provvedimenti previsti dai PTPCT, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le previsioni normative è indirizzata:

- alla preventiva analisi delle questioni segnalate con un criterio di rilevanza e significatività, con possibilità di individuare, ove possibile, criteri automatici di valutazione nei casi in cui i controlli siano meno rilevanti. L'attività di istruttoria dovrà essere improntata a criteri di semplificazione e di snellimento delle procedure, considerando altresì le fattispecie oggetto di segnalazione rispetto alle quali l'intervento dell'A.N.AC. è obbligatorio e deve essere connotato da tempestività, nonché in virtù delle attività connesse agli obiettivi di performance definiti dall'A.N.AC.;
- alla vigilanza d'ufficio al fine di implementare un'analisi più approfondita del sistema di prevenzione della corruzione con riferimento ad ogni singolo soggetto vigilato ovvero a categorie di soggetti attraverso cui conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di vigilanza. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" individuato dall'elenco delle società *in house* tenuto presso l'Autorità ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avendo cura di estrarre, filtrando tra le Amministrazioni vigilanti, i Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 30.000 abitanti, equamente distribuiti nel territorio, e le corrispettive società *in house*, ciascuna partecipata da uno dei Comuni estratti;
- tenuto conto delle indicazioni fornite annualmente con la specifica delibera recante istruzioni agli organismi indipendenti di valutazione (OIV), o organismi con funzioni analoghe, in merito alle attestazioni da predisporre e pubblicare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, alla verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 33/2013 e all'avvenuta pubblicazione delle predette attestazioni, esaminandone i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., effettuando le segnalazioni di cui all'art. 45 del medesimo decreto nei casi di accertata discordanza e/o carenza di pubblicazione. L'attività di vigilanza d'ufficio sugli obblighi di trasparenza sarà posta in essere sul medesimo campione selezionato nell'ambito della vigilanza in materia anticorruzione;

2. l'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità degli incarichi è indirizzata:

- alla preventiva analisi delle questioni segnalate con un criterio di rilevanza e significatività, con possibilità di individuare, ove possibile, criteri automatici di valutazione nei casi in cui i controlli siano meno rilevanti. L'attività di istruttoria dovrà essere improntata all'analisi delle questioni segnalate con lo svolgimento di singole istruttorie puntuali per ciascun soggetto che, all'interno dell'Ente, sia titolare di incarichi potenzialmente di interesse per il d.lgs. 39/2013, finalizzate all'analisi in concreto delle funzioni svolte dalle singole persone fisiche in virtù dell'incarico o della carica pubblica rivestita, con l'adozione di una complessa delibera di accertamento della specifica situazione di inconfiribilità/incompatibilità rilevata;
- alla vigilanza d'ufficio sulla corretta applicazione della normativa di cui al d.lgs. 39/2013; in particolare, accertando che l'Ente rispetti le prescrizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, con eventuali relative interlocuzioni ed eventuale successiva attività istruttoria. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate partendo dallo stesso campione ragionato individuato congiuntamente nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza; su tale campione, verrà verificato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013, sia con riferimento agli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni di cui alla predetta norma sia con riferimento alle verifiche di competenza svolte dagli Enti circa i contenuti delle medesime dichiarazioni, interagendo, in entrambi i casi, con i RPCT competenti ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013;

3. l'attività di vigilanza in materia di *whistleblowing* le cui linee generali di sono state dettate nel vigente PNA 2019, che ha fornito, in particolare, indicazioni sull'attività istruttoria che il RPCT dovrà compiersi su tali segnalazioni anche provenienti dal programma informatico messo a punto dall'Autorità dedicato alla ricezione e gestione di dette segnalazioni è indirizzata:
- alla verifica sulla realizzazione da parte dell'Ente di procedure per la ricezione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, sulla conformità di tali procedure, nonché sulla verifica da parte del RPCT delle segnalazioni ricevute;
 - alla vigilanza d'ufficio al fine di implementare un'analisi più approfondita della sussistenza della realizzazione da parte degli enti di procedure per la ricezione delle segnalazioni in conformità ai parametri stabiliti dalla normativa vigente verificando in particolare la sussistenza della garanzia dell'anonimato delle segnalazioni con riferimento ad ogni singolo soggetto vigilato ovvero a categorie di soggetti attraverso cui conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di vigilanza; dovranno, inoltre essere analizzati i comportamenti tenuti dai RPCT soprattutto nei casi in cui emerga dall'attività d'ufficio l'assenza di azioni adottate a seguito della segnalazione. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto, per le Amministrazioni tra i Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 5.000 e i 30.000 euro, per gli Enti di diritto privato, tra le società *in house* iscritte nell'elenco tenuto presso l'Autorità di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attinenti ai medesimi Comuni;
4. l'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori è indirizzata:
- alla vigilanza sulle procedure di gara concernenti l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, a seguito della sospensione del divieto di applicazione dell'appalto integrato, di cui al Decreto Sblocca Cantieri del 2019 e alle successive proroghe;
 - alla vigilanza sulle procedure di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro al fine di verificare il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, il possesso da parte dell'aggiudicatario di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed il rispetto del principio di rotazione. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l'utilizzo preponderante della BDNCP facendo riferimento, per ogni regione, ai Comuni di piccola e media dimensione;
 - alla vigilanza sulle procedure negoziate di lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1Mln euro al fine di verificare l'avvenuta consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, nonché la corretta pubblicazione degli avvisi delle procedure negoziate e dei risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l'utilizzo preponderante della BDNCP facendo riferimento, per ogni regione, ai Comuni di piccola e media dimensione;
 - alla vigilanza sulle procedure negoziate di lavori di importo superiore a 1Mln euro ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti al fine di verificare l'avvenuta consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, nonché la corretta pubblicazione degli avvisi delle procedure negoziate e dei risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l'utilizzo preponderante della BDNCP facendo riferimento, per ogni regione, ai Comuni di piccola e media dimensione;



- alla vigilanza sulle procedure e gli affidamenti effettuati mediante ricorso all’istituto della somma urgenza con la precipua finalità di presidiare la corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista dall’art. 163 del Codice dei contratti pubblici. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l’individuazione di un campione “ragionato” composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l’utilizzo preponderante della BDNCP tenendo conto dei seguenti indicatori: entità economica dell’affidamento, localizzazione degli affidamenti in somma urgenza, ricorrenza di affidamenti in somma urgenza presso la medesima stazione appaltante; inesistenza di comunicazioni riferite a procedure in somma urgenza, ricorrenza di affidamenti in somma urgenza alle medesime imprese;
 - alla verifica della legittimità e regolarità delle varianti in corso d’opera che sono sottoposte a specifica vigilanza e monitoraggio da parte dell’A.N.AC. ai sensi dell’art. 106, comma 14, del d.lgs. 50/2016 con riferimento ai contratti pubblici di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, eccedenti il 10% dell’importo originario del contratto, a fronte di riscontrate reiterate carenze nelle istruttorie svolte sull’ammissibilità delle varianti rispetto a quanto previsto all’art. 106 del Codice e in particolare nella effettiva concretizzazione del presupposto dell’imprevedibilità, ovvero nell’utilizzo della variante a fronte di errori progettuali. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l’individuazione di un campione elaborato tenendo in considerazione quali validi indicatori i seguenti elementi: l’entità e la significatività dell’incidenza della variante in termini di valore complessivo rispetto al valore del contratto originario; la presenza di contenzioso in corso o già definito mediante accordi bonari e/o transazioni; l’incidenza numerica dovuta alla reiterazione di più varianti in corso d’opera nell’ambito del medesimo contratto;
 - alla verifica della legittimità e regolarità delle procedure innovative di acquisto come gli Accordi Quadro nel settore dei lavori e della progettazione. Nell’ambito del campione di accordi quadro da sottoporre ad attività di vigilanza, eventualmente anche in sede ispettiva, dovrà essere ricompreso un congruo numero di Accordi Quadro e di contratti attuativi, ricomprendendo anche affidamenti operati dalla Stazione appaltante ANAS S.p.A. nell’ultimo quinquennio, al fine di ricomprendere lo svolgimento di accertamenti mirati sulle attività di manutenzione delle infrastrutture stradali condotte dalla medesima stazione appaltante;
 - alla vigilanza in materia di opere incompiute e/o gravemente rallentate, in una prospettiva di supporto maggiormente collaborativo con le stazioni appaltanti per indirizzarle verso azioni correttive funzionali ad una ripresa dei lavori e/o al completamento dell’opera. L’individuazione dei cantieri “bloccati” dovrà avvenire mediante l’utilizzo dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi MIMS) nonché mediante analisi ed estrazione dei dati informativi presenti nella BDNCP, ferma restando l’eventuale acquisizione integrativa di ulteriori elementi con apposita richiesta alle singole stazioni appaltanti coinvolte. Per le opere incompiute maggiormente rappresentative che presentano, difetti di progettazione, rilevanti contenziosi, tempi di esecuzione eccessivamente dilatati e mancanza da attività da parte delle stazioni appaltanti utile alla risoluzione delle controversie nonché abbandono del cantiere da parte dell’esecutore dovranno essere attivate puntuali indagini ispettive unitamente al ricorso agli ordinari strumenti di vigilanza, incluso eventuale audizione istruttoria da remoto dei soggetti responsabili;
5. l’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di servizi e forniture è indirizzata:
- alla vigilanza sulle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro al fine di verificare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici, il possesso da parte dell’aggiudicatario di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento ed il rispetto del principio di rotazione;
 - alla vigilanza sulle procedure negoziate di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti al fine di verificare l’avvenuta

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, nonché la corretta pubblicazione degli avvisi delle procedure negoziate e dei risultati della procedura di affidamento, contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l'utilizzo preponderante della BDNCP facendo riferimento a specifici ambiti di intervento così individuati in quanto a priorità: servizi di ristorazione, servizi di pulizia e sanificazione e/o lavanolo, servizi di facility management immobili, servizi di guardiana e vigilanza armata, contratti assicurativi sulla responsabilità civile del personale che negli anni passati hanno fatto emergere costante improprio ricorso allo strumento della proroga o del rinnovo dei contratti pubblici;

- alla vigilanza sulle procedure di affidamento diretto ex art. 63, co. 2, lett. b) del Codice dei contratti al fine di verificare il ricorrere dei relativi presupposti applicativi. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" composto da procedure da sottoporre a vigilanza individuate mediante l'utilizzo preponderante della BDNCP facendo riferimento ad appalti anche superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti riferiti preferibilmente a specifici ambiti di intervento così individuati in quanto a priorità: fornitura hardware e software informatico e servizi di implementazione o aggiornamento di applicativi software, forniture di apparecchiature medicali e servizi di manutenzione connessi;
- alla vigilanza sulla corretta acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, dei beni e dei servizi informatici e di connettività, effettuata in deroga agli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalle norme vigenti. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate a mezzo di accertamenti a campione aventi ad oggetto le comunicazioni obbligatorie delle S.A. ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015;
- alla vigilanza e al controllo dei bandi di gara e relativi disciplinari tecnici, laddove in molti casi vengono contemplati negli stessi, requisiti eccessivamente restrittivi e sproporzionati e/o non ragionevoli o rispondenti alle caratteristiche specifiche di un determinato operatore economico, che possono in tal modo giustificare affidamenti diretti a seguito di precedente procedura che non abbia visto la partecipazione di alcun operatore economico, oppure di un congruo numero di operatori del settore;
- alla verifica di legittimità delle procedure di aggiudicazione al criterio di affidamento dell'offerta economicamente più vantaggiosa con riguardo ai seguenti aspetti: assenza, tra i criteri della lex di gara, di parametri oggettivi e dei criteri per l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche e/o esistenza di eventuali clausole anti concorrenziali e/o possibile commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte oltre i limiti definiti dall'Autorità, nell'ambito delle Linee guida riguardanti l'Offerta economicamente più vantaggiosa; si valuterà, inoltre, l'impatto dei criteri di attribuzione di punteggi per elementi non significativi dell'appalto, ovvero l'uso eventuale di formule che, di fatto, neutralizzano il punteggio dell'offerta economica;
- alla vigilanza sulle stazioni appaltanti che ricorrono impropriamente alle proroghe ed ai rinnovi contrattuali per carenza di programmazione, ritardo o errori nella predisposizione e nella pubblicazione degli atti di gara, lentezza nell'aggiudicazione di gare da parte dei soggetti aggregatori/centrali di committenza/stazioni appaltanti, pendenza di contenziosi;
- alle verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali ed ai controlli, da parte delle stazioni appaltanti, sulla corretta esecuzione, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" individuato nell'ambito delle procedure sotto e sopra soglia comunitaria per la quali sarà espletata l'attività di vigilanza nella fase procedurale di affidamento del contratto pubblico e nell'ambito dei contratti di servizi finalizzati alla cura e al sostegno della persona, le cui modalità



realizzative esplicano la loro efficacia intrinseca essenzialmente sotto il profilo qualitativo, come nel settore dei servizi socio-sanitari di assistenza alla persona o, in generale, nei servizi sociali (in favore di persone anziane e disabili, minori, ecc.), ai servizi sociali o di accoglienza di migranti, minori non accompagnati. L'indagine dovrà analizzare anche i sistemi di verifica che le stazioni appaltanti adottano per monitorare il corretto adempimento degli operatori economici nello svolgimento dei servizi loro affidati.

- alla vigilanza sui contratti di partenariato pubblico privato per i quali sono stati rilevati indici ed elementi sintomatici di un mancato trasferimento a monte dei rischi in capo al concessionario o che prevedono clausole in grado di comportare modifiche sostanziali o mutamenti nella ripartizione dei rischi stessi a favore del concessionario, modifiche significative nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto, anche rispetto al piano economico e finanziario iniziale, ritardo nel closing finanziario, rallentamenti dovuti a vicende contenziose e/o a carenze negli atti di gara e nei contratti sottoscritti dalle parti. Il campione delle procedure da sottoporre a vigilanza sarà individuato in ordine di priorità tra concessioni di servizi, concessioni di costruzione e gestione, finanza di progetto e locazione finanziaria;
- alla vigilanza sulle procedure di *project financing* tesa a promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica. Dovranno essere verificate le procedure avviate a seguito delle proposte formulate dagli operatori economici ricevute ai sensi dell'art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 laddove l'Amministrazione aggiudicatrice deve valutare, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta e deve concludere il procedimento di valutazione di fattibilità, sia positiva che negativa, delle proposte degli operatori economici con l'adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato, dandone adeguata pubblicità nella sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" "Altri contenuti - "Dati ulteriori". Il campione delle procedure da sottoporre ad attività di vigilanza dovrà essere individuato mediante l'utilizzo della BDNCP e in base alle segnalazioni pervenute, con riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- alla vigilanza sull'operato delle centrali di committenza iscritte di diritto nell'elenco tenuto dall'A.N.AC. con particolare riferimento al controllo sulla capacità di tali stazioni appaltanti di procedere ad una corretta e completa analisi dei fabbisogni, analisi e monitoraggio in fase di definizione dei bandi di gara, al fine di verificare sia l'adozione di misure congrue ad evitare l'eccessiva concentrazione nell'aggiudicazione dei lotti sia la richiesta di requisiti proporzionali, e di intercettare l'eventuale inserimento di clausole anticoncorrenziali, vagliando in tal caso altresì la sussistenza di margini per l'eventuale attivazione dei poteri impugnatori conferiti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. Il campione delle procedure da sottoporre ad attività di vigilanza dovrà essere individuato nell'ambito delle centrali di committenza iscritte di diritto nell'elenco tenuto dall'A.N.AC. mediante l'utilizzo della BDNCP con particolare riferimento ai soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 nonché con riferimento ai seguenti ambiti merceologici: facility management, servizi informatici, energia nonché i vari ambiti merceologici afferenti al settore sanitario. Una specifica attività di vigilanza dovrà riguardare la società Sport e salute S.p.a. che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è rientrata tra le centrali di committenza iscritte di diritto nell'elenco tenuto dall'A.N.AC. sottoponendo a vigilanza un campione delle procedure d'appalto estrapolate dalla BDNCP. Si conferma, inoltre, l'esigenza di verificare periodicamente la permanenza, in capo ai soggetti aggregatori, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 213, comma 16, del d.lgs. 50/2016, nonché la consistenza delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per garantire efficienza, efficacia ed economicità nell'espletamento dei compiti ad essi affidati, oltre al grado di adeguatezza e sollecitudine delle iniziative avviate rispetto alla domanda nel settore di riferimento;
- alla vigilanza collaborativa mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa con le stazioni appaltanti che ne fanno richiesta, limitatamente ad affidamenti di particolare interesse e rilevanza, fornendo un

servizio di supporto per la corretta gestione delle procedure di affidamento, soprattutto in fase di predisposizione degli atti di gara.

6. l'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione degli operatori economici è indirizzata:

- alla vigilanza sul mantenimento da parte delle SOA dei requisiti normativamente previsti per operare e sull'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione all'Autorità in caso di mutamenti intervenuti, con particolare riferimento ai soci, agli amministratori, all'organico e ai soggetti esterni affidatari di attività promozionale per conto delle SOA stesse. L'attività di vigilanza, quindi, di norma dovrà essere indirizzata:
 - a) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sull'aggiornamento del libro dei soci della SOA tenuto conto delle disposizioni contenute nell'ex art. 66 del d.p.r. 207/2010 (partecipazioni societarie);
 - b) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sull'organico del personale in carico alla SOA tenuto conto delle disposizioni contenute nell'ex art. 67 del d.p.r. 207/2010 (requisiti tecnici delle SOA);
 - c) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sui soggetti che rivestono le cariche di Amministratori e Sindaci;
 - d) alla ricognizione/verifica delle attività di marketing e commerciali finalizzate all'acquisizione delle imprese clienti ed in particolare delle attività affidate dalle medesime SOA a soggetti esterni all'organigramma aziendale nel rispetto di quanto previsto all'art. 70, comma 3, del d.p.r. 207/2010 (attività promozionali in primis).

e dovrà essere svolta con regolarità nei confronti di tutte le SOA autorizzate, ciò sia al fine di ottenere, tramite l'attività di vigilanza, un quadro completo, esaustivo ed aggiornato delle modalità di come operano le SOA autorizzate, sia al fine di indurre tutte le SOA stesse ad operare nell'osservanza delle indicazioni di legge e dell'Autorità;

- alla vigilanza sull'attività di attestazione vera e propria mediante indagini mirate sui procedimenti posti in essere dalle SOA ai fini del rilascio degli attestati di qualificazione alle imprese e ai consorzi che operano nel mercato dei lavori pubblici di norma focalizzate su uno o più dei seguenti aspetti:
 - a) verifica della procedura di sottoscrizione e registrazione telematica, sui sistemi informativi dell'Autorità dei contratti di attestazione, dei flussi in entrata ed in uscita della documentazione e delle caratteristiche generali dell'utilizzo del software gestionale in uso, rilevandone il grado di integrazione con i suddetti sistemi informativi;
 - b) verifica del sistema di archiviazione delle pratiche delle imprese attestante ed alla tenuta degli archivi contenenti la documentazione attestante i requisiti generali e speciali posseduti dalle imprese e le relative verifiche di veridicità, rilevandone la conformità o meno alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure in uso, trasmesso all'Autorità;
 - c) verifica dei comportamenti e delle prassi amministrative tenute dalla SOA nello svolgimento dell'attività di attestazione, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari e delle indicazioni fornite dall'Autorità nel Manuale con riferimento in particolare alle procedure di attestazione ex art. 68, comma 2, lett. f) del d.p.r. 207/2010, rilevandone la conformità o meno alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure in uso, trasmesso all'Autorità;
 - d) analisi dei requisiti generali e speciali ex articoli 78 e 79 del d.p.r. 207/2010 posseduti dall'impresa titolare delle attestazioni sottoposte a verifica e della congruenza degli stessi con la qualificazione ottenuta, così come desumibile dalla relativa attestazione rilasciata dalla SOA;
 - e) accertamento di eventuali irregolarità/illeciti riscontrabili nell'ambito dei procedimenti di attestazione oggetto di verifica;
 - f) accertamento dell'eventuale esistenza di "meccanismi organizzativi" che vedono l'impiego nell'attività di attestazione di personale esterno alla SOA in forme non legittime /autorizzate.



In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 71, comma 4 del d.p.r. 207/2010, in ordine al numero di attestazioni per le quali l'Autorità deve attivare le procedure di verifica, il campione di attestati da sottoporre a verifica nell'anno 2022 dovrà essere costituito da un numero di 100 attestati da selezionare tra quelli che presentano la data di primo rilascio negli anni 2020, 2021 e 2022 e che risultano ancora in corso di validità, ripartendo tra tutte le SOA autorizzate il quantitativo delle attestazioni.

- alla vigilanza in materia di avvalimento sul rispetto delle previsioni di cui all'art. 89, comma 9, del d.lgs. 50/2016, sottoponendo ad indagine un campione costituito esclusivamente da tutte le imprese ausiliarie costituite in forma di Consorzi Stabili, selezionato tra tutte le comunicazioni trasmesse all'Autorità nell'anno 2021, contenente tutte le dichiarazioni di avvalimento unitamente al soggetto aggiudicatario nonché sulla base delle informazioni disponibili in tema di avvalimento presenti nella Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici.

7. l'attività ispettiva nei confronti di soggetti pubblici e privati così come programmata con il Piano ispettivo 2022, relativa ai punti 1), 2), 3) 4), 5) e 6) scaturita dalle consultazioni effettuate con tutti gli Uffici di vigilanza dell'A.N.AC. ai fini della evidenziazione delle aree tematiche di maggior rilevanza all'interno delle quali selezionare i singoli interventi da sottoporre ad ispezione, dalla consultazione della BDNCP e di alcune informazioni oggettive derivanti da banche dati e, mettendo a fattor comune i dati più recenti disponibili e ricavati dall'analisi delle informazioni in possesso dell'Autorità, dati successivamente approfonditi con gli elementi che sono emersi con maggior rilevanza, è costituita da n. 53 accertamenti ispettivi di iniziativa effettuati anche a mezzo della Guardia di finanza e della Ragioneria Generale dello Stato.

Resta fermo che gli Uffici potranno svolgere ulteriori attività istruttorie di vigilanza e/o di carattere ispettivo d'ufficio, ovvero, in relazione a segnalazioni o reclami proposti.

L'Ufficio Attività Ispettive Speciali riferirà al Consiglio, alla fine dell'anno, sull'andamento delle attività ispettive e delle attività istruttorie a carattere ispettivo, a qualunque titolo compiute, ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti e dalle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 settembre 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente